

CIRCOLARE N. 27 DEL 13.07.2026

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: ADESIONE AUTOMATICA E CASI PARTICOLARI

Dal 1.07.2026 i neoassunti del settore privato aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, salvo rinuncia entro 60 giorni: restano però dubbi operativi sui contratti a termine di breve durata e sui lavoratori stagionali.

A partire dal 1.07.2026 sono entrate in vigore nuove regole che hanno rivoluzionato il **sistema di adesione automatica alla previdenza complementare**; la L. 199/2025, infatti, ha superato il precedente meccanismo del silenzio-assenso, dimostratosi in questi anni non efficace nel diffondere il secondo pilastro previdenziale tra i lavoratori. Una delle novità riguarda il **ruolo centrale che la riforma attribuisce al datore di lavoro**, chiamato a informare il lavoratore, raccogliere le eventuali dichiarazioni di scelta o di rinuncia, monitorare il termine di 60 giorni e gestire correttamente la destinazione del Tfr e dei contributi alla forma pensionistica individuata.

Il lavoratore di prima assunzione nel settore privato sarà da questo mese considerato aderente alla previdenza complementare fin dal momento dell'assunzione, salvo il diritto di rinunciare entro 60 giorni oppure di esercitare una diversa opzione prevista dalla legge.

Si tratta di una novità che rovescia completamente il meccanismo di adesione alla previdenza rispetto al precedente regime; di conseguenza, sono già sorti **numerosi dubbi operativi riguardanti casi particolari**. Due ipotesi che si verificheranno con frequenza saranno sicuramente quella dei contratti a termine e quella degli stagionali.

Contratto a termine di durata inferiore a 60 giorni e successivamente prorogato: si tratta di una casistica sulla quale non vi sono ancora fonti ufficiali, ma in via interpretativa possiamo affermare che l'automatismo opera e si perfeziona al 60° giorno dall'assunzione. Se invece si procedesse con una catena di rinnovi inferiori ai 60 giorni, l'automatismo non dovrebbe operare perché conta la durata del singolo contratto, non la somma degli stessi.

Anche per i **lavoratori stagionali** si pongono diversi quesiti, poiché a ogni assunzione devono essere ripetuti tutti gli adempimenti (informativa, raccolta della scelta, verifica della durata). Il problema nasce in quanto molti fondi negoziali fissano una durata minima del rapporto per consentire l'adesione: ad esempio, il fondo Fon.Te. (terziario, turismo e servizi) ammette i lavoratori a termine o stagionali che abbiano svolto attività per almeno 3 mesi nell'anno. Ciò significa che un rapporto che supera i 60 giorni ma resta sotto i 3 mesi attiverebbe l'automatismo, ma il lavoratore non può essere iscritto al fondo, rischiando di rendere vano l'intento della normativa e di disperdere il Tfr maturato.

Queste e molte altre casistiche si presenteranno nella prassi operativa col passare del tempo e sarebbe opportuno che gli enti competenti, in particolare Covip e Ministero del Lavoro, **intervengano al fine di dissipare i dubbi ed evitare errori** nella gestione delle posizioni previdenziali dei lavoratori.